


AS 1586

EMENDAMENTO

Art. 44



CENTINAIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore;

b) al comma 733 sostituire le parole "28 febbraio 2014" con le parole "30 giugno 2020".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

Emendamento
Art. 91

[Handwritten signature]
GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, *TOFFANINI*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Articolo 91-BIS

All'art. 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni il comma 484 è sostituito con il seguente

"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".



91.0.100

A.S. 1586

Emendamento

Articolo 91

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 91-bis

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:


- a) al comma 733 sostituire le parole «28 febbraio 2014» con le parole «30 giugno 2020», e la parola «dovuto» con le seguenti «dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732»;
- b) sostituire il comma 732 con il seguente:

«732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

- a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».

CALANDRINI



DE BERTOLDI

LA PIETRA

91.0.94